Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e

circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali

e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di

presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere

provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio

circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di

amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e

delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui

all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

presidente e componente degli organi delle comunita' montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto

previsto dall'articolo 416-bis[[1]](#endnote-1) del codice penale o per il delitto di

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309[[2]](#endnote-2), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo

unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o

per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,

l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia

inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,

il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,

o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in

relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati

alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti

previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,

319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,

326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla

pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o

piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio

diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad

una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non

colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con

provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto

indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159.[[3]](#endnote-3)

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi

altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di

competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta

comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle

condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto

alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il

relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza

delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al

comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci,

presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o

circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal

pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del

codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva

appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al

prefetto territorialmente competente.

1. Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso

   Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [↑](#endnote-ref-1)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

   Art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

   1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

   Art. 73

   (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

   Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o

   psicotrope

   1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,

   coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in

   vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,

   invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo

   sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista

   dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e

   con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

   1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque,

   senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta,

   acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

   a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in

   particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del

   Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della

   giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

   Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per

   modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo

   o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze

   dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente

   personale;

   b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope

   elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo

   prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite

   da un terzo alla meta'.

   2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo

   17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio

   le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui

   all'articolo 14 , e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni

   e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

   3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o

   fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle

   stabilite nel decreto di autorizzazione.

   4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali

   ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a

   quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1

   dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo

   17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla

   meta'.

   [↑](#endnote-ref-2)
3. a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

   b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

   attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 -bis e 648 -ter del codice penale, ... [↑](#endnote-ref-3)